

**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA', POLITICHE
GIOVANILI E RICERCA**

Servizio programmazione e gestione interventi formativi

**AVVISO PER LA PRESENTAZIONE E L'ATTUAZIONE DI OPERAZIONI RIGUARDANTI CORSI DI
FORMAZIONE PER I RESPONSABILI TECNICI DI OPERAZIONI DI REVISIONE PERIODICA DEI VEICOLI
A MOTORE E LORO RIMORCHI E PER I RESPONSABILI TECNICI DI OPERAZIONI DI REVISIONE
PERIODICA DEI MOTOVEICOLI E DEI CICLOMOTORI (DPR N. 495/1992, MODIFICATO DAL DPR N.
360/2001)**

Art. 1 - Oggetto

1. Le disposizioni del presente Avviso disciplinano la presentazione, la valutazione e l'attuazione di operazioni riguardanti le attività formative per responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica, previste dal DPR 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), e successive modifiche, come obbligatorie per l'accesso alle relative attività professionali.
2. La gestione delle attività in argomento rientra nella competenza del Servizio programmazione e gestione interventi formativi della Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione, Pari Opportunità, Politiche Giovanili e Ricerca, di seguito Servizio.

Art. 2 - Normativa di riferimento

1. Le attività formative di cui all'articolo 1 sono realizzate ai sensi della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, e successive modifiche.
2. Per quanto non disciplinato direttamente dalla legge regionale citata o dal presente Avviso, si fa riferimento al "Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76", emanato con DPR n. 0232/Pres del 4 ottobre 2011 e dalle "Linee guida per la realizzazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo", emanate con decreto n. 1672/LAVFOR.FP del 04 aprile 2013 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Le operazioni formative di cui all'articolo 1 sono elaborate in conformità alle prescrizioni dell'Accordo concernente le modalità di organizzazione dei corsi di formazione per i responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, da adottarsi ai sensi dell'art. 240, comma 1, lettera h), del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che si riporta in allegato al presente Avviso.

Art. 3 - Soggetti proponenti

1. Le operazioni possono essere presentate da soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro e aventi tra i propri fini statuari la formazione professionale. I soggetti proponenti, alla data di avvio del percorso formativo, devono essere titolari di sedi operative accreditate nel territorio regionale, ai sensi del regolamento di riferimento vigente, nella macrotipologia "C" in teoria e in pratica per il settore "Meccanica e metallurgia".

Art. 4 - Tipologia formativa

Le attività formative di cui all'articolo 1 rientrano nella seguente tipologia formativa:

- a) denominazione: "Formazione prevista da specifiche leggi o normative comunitarie, nazionali o regionali";
- b) durata: 30 ore o 24 ore rispetto alla specifica iniziativa;
- c) destinatari: giovani e adulti occupati e disoccupati;

- per il ruolo di responsabile tecnico: titolo di studio in perito industriale, geometra, maturità scientifica, diploma di tecnico delle industrie meccaniche, tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche, tecnico delle industrie chimiche previsti dall'ordinamento previgente il DM n° 15/1994, diploma di Tecnico chimico e biologico, tecnico dell'edilizia, tecnico delle industrie elettriche, tecnico delle industrie elettroniche, tecnico delle industrie meccaniche, tecnico dei sistemi energetici, previsti da DM sopra citato, laurea ingegneria oppure laurea breve ingegneria;

- per il ruolo di sostituto del responsabile tecnico: operaio specializzato da oltre 3 anni;

d) attestazione finale: attestato di frequenza.

Art. 5 - Termini e modalità di presentazione dei progetti

1. Le operazioni formative sono presentate secondo la modalità “a sportello” e sono valutate con cadenza mensile. Per ciascun corso deve essere elaborato un progetto formativo da presentare online, mediante la compilazione integrale dell'apposito formulario dal Servizio e disponibile sul sito www.regione.fvg.it, Formazione, Area operatori, WEBFORMA.
2. Ciascuna operazione deve essere presentata anche in forma cartacea al Servizio, ufficio di Via San Francesco 37, Trieste, ove lo sportello è attivo dal lunedì al venerdì, con orario 09.00 – 12.00.
3. La sezione del formulario relativa alla “descrizione dell’operazione” deve riportare la dichiarazione espressa da parte del soggetto proponente/attuatore che il percorso formativo viene sviluppato ed organizzato nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell’ Accordo di cui all’articolo 2, comma 3 del presente Avviso.
4. Nella sezione del formulario relativa ai Moduli, devono essere specificati gli obiettivi, i contenuti, le metodologie didattiche, le eventuali verifiche intermedie, nonché l’esame finale, nel rispetto di quanto stabilito dall’Accordo di cui all’articolo 2, comma 3 del presente Avviso. Il monte ore dei corsi e dei singoli moduli deve essere determinato nel rispetto del minimo stabilito dall’Accordo stesso, rispettivamente di 30 ore per le proposte formative afferenti operazioni di revisori periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi e di 24 ore per quelle afferenti operazioni di revisione periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori. A questo monte ore vanno sommate le ore dedicate allo svolgimento dell’esame finale.
5. Il formulario va compilato integralmente.
6. Le operazioni potranno essere presentate dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso nel sito internet ufficiale della Regione.

Art. 6 - Verifica preventiva e cause di esclusione dalla valutazione

1. Il Servizio effettua una verifica preventiva su ciascuna operazione presentata, al fine di accertare l'insussistenza di una o più cause di esclusione dalla valutazione dell'operazione stessa.
2. Sono cause di esclusione dalla valutazione:
 - a) la non eleggibilità dell'operazione al titolo del presente Avviso;
 - b) il mancato possesso da parte del soggetto proponente dei requisiti richiesti per la presentazione dell'operazione;
 - c) il mancato utilizzo del formulario previsto, per la presentazione dell'operazione, dall'articolo 5, comma 1;
 - d) la mancata completa compilazione del formulario medesimo;
 - e) la mancata presentazione dell'operazione anche in forma cartacea;
 - f) l'utilizzo di uno stesso formulario per la presentazione di più corsi o più edizioni della medesima operazione;
 - g) il mancato rispetto del numero massimo di allievi prescritto dall' articolo 8, comma 2.

Art. 7 - Modalità ed esiti della valutazione dei progetti

1. Le operazioni per le quali è stata accertata, a seguito della verifica preventiva di cui all'articolo 6, comma 1, l'insussistenza delle cause di esclusione di cui al comma 2 dell'articolo medesimo sono valutate in base al sistema di ammissibilità secondo i criteri di selezione previsti dal paragrafo 9.1.2 lettera b) del documento “Linee Guida per la realizzazione di operazioni cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo” emanate con decreto direttoriale n° 1672/LAVFOR.FP/2013 d.d. 04 aprile 2013 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare, l'applicazione del criterio 2) denominato “coerenza e qualità progettuale” fa riferimento alle attività previste dall'allegato Accordo di cui all'articolo 2 , comma 3.
2. La selezione delle operazioni avviene su base mensile, con riferimento alle operazioni presentate dal primo all'ultimo giorno lavorativo utile del mese di riferimento. L'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese rappresenta il termine per rientrare nella mensilità (ai fini del presente Avviso, il sabato non è considerato un giorno lavorativo).
3. Le operazioni valutate positivamente ai sensi del comma 1 sono inserite in una graduatoria, formata in base alla data di presentazione, che è approvata mensilmente con decreto con decreto del Direttore del Servizio.

Art. 8 - Realizzazione dell'attività

1. Le operazioni approvate sono realizzati dai soggetti proponenti (di seguito soggetti attuatori).
2. Le operazioni devono prevedere un numero di allievi non superiore a 25, fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di accreditamento delle sedi operative.
3. I soggetti proponenti devono garantire che la docenza dei corsi in argomento sia tenuta da soggetti qualificati esperti nelle materie di insegnamento.
4. Le operazioni possono essere avviate, anche prima della loro approvazione con assunzione di responsabilità del soggetto attuatore.
5. A fronte di specifiche esigenze è consentito l'uso di sedi didattiche occasionali. L'uso della sede didattica occasionale può essere già previsto nel formulario di presentazione dell'attività formativa. Nel caso in cui le esigenze di utilizzo della sede siano dovute a motivi organizzativi subentrati in seguito all'approvazione del progetto, il soggetto attuatore dovrà darne comunicazione prima dell'utilizzo della sede stessa al Servizio, utilizzando il modello COMSedeOc reperibile sul sito www.regione.fvg.it, Formazione, Area operatori.
6. La realizzazione dei corsi non comporta oneri per l'Amministrazione regionale.

Art. 9 – Esami finali e attestati

1. Il soggetto attuatore comunica al Servizio la data fissata per gli esami finali contestualmente all'avvio dell'attività formativa con modalità on line attraverso l'applicativo WEBFORMA (Mod. Fp6).
2. Sono ammessi all'esame finale gli allievi che hanno frequentato almeno l'80% delle ore previste per ciascun modulo formativo. La conclusione dell'attività è dimostrata col verbale d'esame (Mod. Fp7) da inviare alla Direzione in Via San Francesco n° 37-Trieste entro **15 giorni di calendario** dalla data di svolgimento dell'esame finale.
3. La prova d'esame consiste in un test di almeno 40 domande a risposta multipla e in un colloquio di approfondimento nelle materie oggetto del corso.
4. Il Servizio provvede a costituire le Commissioni d'esame assicurando al loro interno la presenza di qualificati esperti designati rispettivamente dall'ANCI e dalle Province territorialmente competenti, cui fanno capo, ai sensi della legge regionale n. 23/2007, i Servizi della motorizzazione civile già appartenenti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Al termine dei corsi di formazione, il Servizio, ai sensi delle norme vigenti in materia di formazione, rilascia ai partecipanti, previo superamento dell'esame volto all'accertamento della idoneità professionale dei partecipanti medesimi, un attestato di frequenza.

Art. 10 - Disposizioni finali

1. Al fine di una regolare gestione delle attività formative, i soggetti attuatori sono tenuti ad osservare le prescrizioni del presente Avviso, nonché, ove applicabili, le ulteriori disposizioni che verranno emanate per la gestione della generalità delle attività formative.

Il Direttore del Servizio
programmazione e gestione interventi formativi
(Ileana FERGOLIA)